

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO OIS srl in liquidazione
FALLIMENTO N. 465/2013
G.D.: Dott. Marco Vannucci
CURATORE: Prof. Avv. Franco Paparella

* * * * *

COMUNICATO n.14


* * * * *

Si informa che, a seguito di istanza del sottoscritto, con provvedimento n. 83539 del 7 agosto u.s. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, allegato alla presente, il Dicastero ha provveduto alla rettifica del provvedimento originario, risolvendo qualsiasi questione relativa alla ripartizione territoriale dell'ammontare complessivo dei dipendenti beneficiari del trattamento CIGS tra le varie sedi decentrate.

Distinti saluti.

Roma, li 1 settembre 2014

Il Curatore
Prof. Avv. Franco Paparella





83539-

*Al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 3 della legge 23/07/1991, n. 223 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;
VISTA la circolare ministeriale n. 53 del 04/11/2002;
VISTO il decreto ministeriale n. 70750 del 04/12/12.
VISTA la sentenza n. 473/2013 del 11/06/2013 pronunciata dal Tribunale di ROMA che ha dichiarato il fallimento della S.R.L. OIS in liquidazione;
VISTA l'istanza presentata dal Curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3 della legge 223/91, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 11/06/2013;
RITENUTO di autorizzare la concessione del predetto trattamento;

DECRETA

e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.R.L. OIS srl in liquidazione e in fallimento con sede in ROMA RM ed unità di

BOLOGNA - BO per un massimo di 9 unità lavorative;
TORINO - TO per un massimo di 56 unità lavorative;
BARI - BA per un massimo di 11 unità lavorative;
FOGGIA - FG per un massimo di 3 unità lavorative;
ROMA - RM per un massimo di 104 unità lavorative;
SPOLETO - PG per un massimo di 11 unità lavorative;
MILANO - MI per un massimo di 1 unità lavorative;
previa verifica da parte dell'INPS dell'inquadramento aziendale per il periodo dal 11/06/2013 al 10/06/2014

Istanza presentata il 04/10/2013 con decorrenza 11/06/2013

Il presente provvedimento annulla il precedente decreto direttoriale n. 80621 del 14/04/2014.

L'IN.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 8 bis, della legge 160/88.

L'IN.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa;

Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, addì - 7 AGO, 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Pirrone